

Irrilevanti ai fini IVA le operazioni di richiamo/sostituzione di impianti difettosi

Scritto da Interdata Cuzzola | 27/04/2023

Come ricordato recentemente dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 304/2023 dello scorso 24 aprile, non sono rilevanti ai fini IVA, per carenza del presupposto oggettivo ex artt. 2 e 3 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), le operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, allorché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all'uso;
- nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.

Ed infatti, come affermato in passato dalla Risoluzione Ministeriale 11 novembre 1975 n. 502563, *"le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni"*.

Con la circolare del Ministero delle Finanze 23 febbraio 1994 n. 13, è stato, inoltre, chiarito che, se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, *"non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire"*.

Infine, con riferimento al fatto che il richiamo/sostituzione degli impianti sia eseguito quando i termini di garanzia sono già decorsi, con la circolare 27 febbraio 1984 n. 345753 è stato chiarito che le operazioni di adeguamento eseguite sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia, sia per quelli fuori garanzia *"...non sono da assoggettare all'IVA trattandosi di prestazioni dovute..."*.

Trattandosi di operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, le medesime non devono essere documentate tramite emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del Decreto IVA.